



FEDERAZIONE ITALIANA  
SETTIMANALI CATTOLICI  
(F.I.S.C.)

# STATUTO

REGOLAMENTO ATTUATIVO  
REGOLAMENTO ELETTORALE

**FEDERAZIONE ITALIANA  
SETTIMANALI CATTOLICI  
(F.I.S.C.)**

**STATUTO**

**approvato dall'Assemblea straordinaria  
dei soci il 16 maggio 2019**

**STATUTO DELLA FEDERAZIONE  
ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI  
(F.I.S.C.)**

**approvato dall'Assemblea straordinaria  
dei soci il 16 maggio 2019**

**TITOLO I  
Enunciazione - Denominazione - Sede  
Durata - Finalità – Compiti**

È costituita in Italia, per iniziativa delle testate giornalistiche cattoliche diocesane, un'associazione denominata “Federazione italiana settimanali cattolici”.

Art. 1  
Enunciazione

La denominazione è “Federazione italiana settimanali cattolici”, da utilizzarsi anche con l'acronimo “Fisc”.

Art. 2  
Denominazione

La Fisc ha sede sociale a Roma Capitale, e potranno essere istituite ovunque, in Italia, sedi secondarie, sezioni ed uffici, anche di rappresentanza.

Art. 3  
Sede

La Fisc ha durata illimitata e potrà essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci in seduta straordinaria.

Art. 4  
Durata

La Fisc, nel rispetto delle peculiari caratteristiche di ciascuna testata giornalistica cattolica diocesana aderente, si pone nella linea:

Art. 5  
Finalità

- dell'intero Magistero della Chiesa sull'argomento, che dà alla stampa cattolica lo scopo "*di formare, favorire e promuovere opinioni pubbliche conformi al diritto naturale, alla dottrina e alla morale cattolica, e di far conoscere nella giusta luce i fatti che riguardano la vita della Chiesa*" (cfr. Decreto conciliare Inter Mirifica, n. 14);
- dell'Istruzione pastorale *Communio et progressio*, che definisce la stampa cattolica come strumento "*per estendere al maggior numero di uomini il raggio di diffusione del Vangelo*" (n. 126), e "*come uno specchio fedele del mondo e nello stesso tempo un faro che lo illumini*" (n. 138).

A tale scopo, in spirito di comunione con le Chiese locali e in sintonia con la Conferenza Episcopale Italiana, la Fisc si propone:

1. di rappresentare in qualsiasi sede gli associati, in tutti i rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della società sia pubblica che privata, sia in Italia che all'estero;
2. di individuare e proporre ai Soci obiettivi generali di fondo da perseguire;
3. di formare gli operatori dei mass-media;
4. di coordinare le iniziative e le attività a livello regionale e/o interregionale, anche ai fini del loro eventuale sostegno economico.

La Fisc non ha scopo di lucro.

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 5, la Fisc può svolgere in generale tutto quanto possa essere utile e strumentale alla realizzazione dello scopo di cui all'art. 5 del presente Statuto.

**Art. 6**  
**Attività**  
**strumentali per il**  
**raggiungimento**  
**dello scopo**  
**associativo**

## **TITOLO II**

### **Struttura dell'associazione**

La Fisc è strutturata su base nazionale, ma può costituire delegazioni periferiche interne all'associazione su base regionale e interregionale. Inoltre nell'associazione è presente una "Consulta dei responsabili amministrativi dei periodici diocesani" con funzioni elettive di un "Comitato Tecnico Consultivo".

**Art. 7**  
**Struttura**  
**organizzativa e**  
**partecipazione**  
**degli iscritti**

Possono essere soci della Fisc gli editori di testate giornalistiche riconosciute dagli Ordinari delle proprie diocesi. I rappresentanti degli editori sono i direttori responsabili pro-tempore.

La domanda di adesione e le modalità di rappresentanza in seno alla Fisc, nonché le variazioni nello status di Socio sono stabilite nel Regolamento attuativo.

Il direttore o altra persona designata da chi nomina il direttore, a norma del secondo comma di questo articolo, attraverso il quale gli editori esercitano i diritti e assolvono agli obblighi del presente Statuto, si presume in carica fino alla ricezione di diversa comunicazione.

L'adesione alla Fisc comporta automaticamente l'accettazione di tutte le clausole del presente Statuto e degli atti ad esso comunque collegati.

Al momento dell'iscrizione i Soci versano una quota annuale ordinaria fissata dal Comitato Esecutivo, anche differenziata per le varie attività esercitate dagli editori.

Possono esercitare i diritti spettanti dal presente Statuto solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale, versata nei termini previsti nella relativa delibera del Consiglio Nazionale che l'ha fissata.

**Art. 8**  
**Delegazioni**  
**regionali,**  
**interregionali**  
**ed estera**

La Delegazione regionale e/o la Delegazione interregionale e/o la Delegazione estera sono composte da non meno di 3 (tre) soci.

Le Delegazioni si riuniscono su convocazione del Delegato regionale o interregionale o estero. Spetta alla Delegazione:

1. eleggere il Delegato che dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un massimo di due mandati;
2. studiare i problemi dei Soci nell'ambito regionale o interregionale o estero, rappresentarli presso la Fisc e promuovere, d'intesa con essa, le iniziative più opportune ai fini regionali e/o interregionali.

Le decisioni della Delegazione vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati.

Il Delegato regionale o interregionale o estero presiede la Delegazione e la rappresenta ad ogni effetto presso la Fisc ed ogni altro Ente, ecclesiastico o civile, dello stesso livello istituzionale. In assenza di una delegazione regionale le funzioni di rappresentanza sono svolte dal Delegato interregionale. Le modalità di elezione sono riportate nel Regolamento Attuativo.

Può essere eletto Delegato regionale o interregionale o estero il Direttore di una testata giornalistica socia o la persona indicata da chi nomina il direttore a norma dell'art. 7.

Il Consiglio Nazionale, qualora un Delegato regionale o interregionale o estero sia assente senza giustificazione da due riunioni consecutive, ne chiederà ragione all'interessato e, nella prima seduta utile, ne delibererà l'eventuale decadenza con il voto della maggioranza dei due terzi dei presenti.

Nel caso in cui il Consiglio Nazionale decida la decadenza del Delegato regionale o interregionale o estero, o nel caso in cui per qualunque altra ragione il Delegato perda la sua qualifica, il Presidente della Fisc convoca, entro tre mesi, l'assemblea di Delegazione per l'elezione di un nuovo Delegato.

La Consulta dei responsabili amministrativi delle testate giornalistiche socie è formata da un responsabile amministrativo che sia designato da ciascun editore per ognuna delle testate giornalistiche iscritte come socie. Tale responsabile am-

**Art. 9**  
**Delegato**  
**regionale e**  
**interregionale**  
**o estero**

**Art. 10**  
**Consulta dei**  
**responsabili**  
**amministrativi**  
**delle testate**  
**giornalistiche socie**

ministrativo non deve rivestire anche l'incarico di direttore.

Le modalità di nomina sono indicate nel Regolamento Elettorale.

La Consulta dei responsabili amministrativi si riunisce ogni quattro anni, contestualmente all'Assemblea nazionale elettiva della Fisc, per provvedere all'elezione dei tre membri componenti il Comitato Tecnico Consultivo dei responsabili amministrativi, scelti nell'ambito dei componenti della Consulta.

La Consulta dei responsabili amministrativi è convocata e presieduta dal Presidente della Fisc.

Art. 11  
Comitato Tecnico  
Consultivo dei  
responsabili  
amministrativi  
delle testate  
giornalistiche socie

Il Comitato Tecnico Consultivo dei responsabili amministrativi, anche denominato solo "Comitato Tecnico Consultivo", è composto da tre membri eletti a norma del precedente art. 10.

Il Comitato Tecnico Consultivo rimane in carica quattro anni.

Nella sua prima riunione nomina tra gli stessi membri il Coordinatore con le funzioni di convocare e presiederne le riunioni. Il Coordinatore resta in carica quattro anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi. Il Comitato Tecnico Consultivo nomina altresì un Segretario con compiti organizzativi e di redigere i verbali. Il Coordinatore e il Segretario partecipano, senza diritto di voto, ma con diritto di intervento al Consiglio Nazionale. Il Coordinatore entra a far parte anche del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto ma con diritto di intervento.



Il Comitato Tecnico Consultivo:

1. formula proposte e istanze in materia amministrativa e gestionale al Comitato Esecutivo e/o al Consiglio Nazionale;
2. esamina questioni ad esso sottoposte dal Comitato Esecutivo o dal Consiglio Nazionale e formula pareri non vincolanti;
3. svolge eventuali compiti affidatigli dal Comitato Esecutivo o dal Consiglio Nazionale.

### **TITOLO III** **Organi della Fisc**

Sono organi della Fisc:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Nazionale;
- c. il Comitato Esecutivo;

**Art. 12**  
**Organi**

L'Assemblea è formata dai rappresentanti designati dagli editori per ciascuna testata giornalistica a norma dell'art. 7.

**Art. 13**  
**Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria e straordinaria secondo le rispettive materie riservate alla stessa.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Fisc o in altro luogo, purché in Italia, atto a garantire la massima partecipazione degli aventi diritto. Le modalità di convocazione dell'Assemblea sono indicate nel Regolamento Attuativo.

Art. 14  
Assemblea  
Ordinaria dei  
Soci

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Nazionale a mezzo del Presidente almeno ogni quattro anni, oppure ogni qualvolta lo stabilisca il Consiglio Nazionale, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o a seguito della richiesta presentata da almeno un quarto dei Soci.

Le modalità di convocazione sono indicate nel Regolamento Attuativo.

L'Assemblea ordinaria:

1. elegge i membri del Consiglio Nazionale previsti nel successivo art. 16;
2. stabilisce i programmi generali dell'attività della Fisc;
3. esamina ed approva la relazione sull'attività sociale e amministrativa quadriennale, svolta dal Consiglio Nazionale;
4. esamina e decide su qualsiasi argomento riguardante la Fisc che le venisse sottoposto dal Consiglio Nazionale e che non sia riservato per materia all'Assemblea straordinaria;
5. ratifica il regolamento o le sue modifiche proposte dal Consiglio Nazionale.

Le modalità di costituzione e di votazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono indicate nel Regolamento Attuativo.

Qualora l'Assemblea sia elettiva, verrà applicato il vigente Regolamento Elettorale approvato sempre dal Consiglio Nazionale con ratifica dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

1. modifiche dello Statuto della Fisc;
2. scioglimento della Fisc e modalità della eventuale liquidazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 26 del presente Statuto.

Salvo che per l'oggetto delle materie dell'ordine del giorno, e per il quorum della costituzione e della maggioranza per le delibere, l'Assemblea straordinaria è regolata dalle norme previste dai precedenti art. 13 e 14, nonché dal relative Regolamento Attuativo vigente.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualora siano presenti almeno il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto al voto, mentre le delibere saranno assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento della Fisc occorrerà il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto fatte salve diverse maggioranze che dovessero essere previste per legge o per provvedimento amministrativo e fatte salve le tutele previste dall'ordinamento.

Il Consiglio Nazionale è composto dai Delegati regionali, interregionali ed estero e, in numero da un minimo di 8 (otto) ad un massimo di 16 (sedici) secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale, dai membri eletti dall'Assem-

Art. 15  
Assemblea  
Straordinaria  
dei Soci

Art. 16  
Il Consiglio  
Nazionale

blea Nazionale tra i rappresentanti designati a norma dell'art. 7.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano il Coordinatore e il Segretario del Comitato Tecnico Consultivo, senza diritto di voto, ma con diritto di intervento. La loro partecipazione o meno non è computata al fine della regolare costituzione delle riunioni. L'ufficio di Consigliere nazionale eletto dall'Assemblea è incompatibile con quello di Delegato regionale o interregionale o estero; se un eletto diviene Delegato regionale o interregionale o estero decade automaticamente dalla carica di Consigliere nazionale eletto per rivestire quella di Consigliere nazionale di diritto.

Il Consigliere Nazionale che non riveste più la qualifica di rappresentante dell'editore decade automaticamente da Consigliere Nazionale.

Il Consiglio Nazionale dura in carica quattro anni.

I Consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo preventivamente inviato per scritto al Segretario della Fisc, a due sedute consecutive del Consiglio Nazionale, decadono automaticamente dalla carica, previa presa d'atto del Comitato Esecutivo, comunicata all'interessato.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più membri – anche Delegato Regionale od interregionale o estero - per qualunque motivo si applicherà il Regolamento applicabile al caso di specie.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei suoi membri, il Consiglio Nazionale decade automaticamente; entro due mesi dalla deliberazione di decadenza o dall'atto equipollente, deve essere convocata l'Assemblea ordinaria per l'elezione di un nuovo Consiglio Nazionale, mediante avviso da inviarsi almeno un mese prima della data fissata per la riunione.

Ogni membro del Consiglio può farsi rappresentare in Consiglio Nazionale mediante delega scritta da un altro membro il quale non potrà essere portatore di più di una delega. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno, e tutte le volte che il Presidente della Fisc lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei consiglieri nazionali.

Le attribuzioni del Consiglio Nazionale sono le seguenti:

1. eleggere tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, che andranno a far parte di diritto del Comitato Esecutivo; essi durano in carica quattro anni;
2. indicare al Comitato Esecutivo le linee e le iniziative per l'attuazione del programma quadriennale approvato dall'Assemblea;
3. istituire Commissioni consultive nominandone i membri, scelti anche tra persone non facenti parte del Consiglio Nazionale, indicandone per ciascuna il relativo Coordinatore;

4. provvedere alla convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie della Fisc a mezzo del Presidente;
5. approvare eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria dei soci;
6. approvare gli eventuali Regolamenti e le relative modifiche;
7. approvare il Bilancio annuale consuntivo predisposto dal Tesoriere.

Le modalità di convocazione e di deliberazione sono indicate nel Regolamento.

Il Consiglio Nazionale esercita i suoi poteri tramite il Presidente della Fisc che ne attua le delibere; può conferire l'attuazione di proprie delibere al Segretario o al Tesoriere nelle materie di specifica competenza.

**Art. 17**  
**Il Comitato**  
**Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente Vicario, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Coordinatore del Comitato Tecnico Consultivo, senza diritto di voto, ma con diritto di intervento. La sua partecipazione o meno non è computata al fine della regolare costituzione della riunione. Le attribuzioni del Comitato Esecutivo sono le seguenti:

1. attua il programma fissato dal Consiglio Nazionale e opera sia collegialmente che attraverso il Presidente, o altri membri,

- mediante deleghe ai medesimi conferite;
2. ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fisc e risponde del proprio operato al Consiglio Nazionale;
  3. decide sulle ammissioni di Soci e prende atto delle eventuali revoche dell'approvazione da parte dell'Ordinario Diocesano;
  4. approva la costituzione delle Delegazioni regionali e interregionali;
  5. prende atto della decadenza dei membri del Consiglio Nazionale e la comunica agli interessati nel caso di ingiustificata assenza;
  6. Fissa la quota annuale di iscrizione per i Soci.

Le modalità di convocazione e di deliberazione sono indicate nel Regolamento Attuativo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma della Fisc; a lui spetta la rappresentanza legale in giudizio, sia per gli aspetti amministrativi che civili, penali e fiscali, nonché la facoltà di assumere obbligazioni per conto della Fisc nei confronti di terzi, con facoltà di conferire mandati per particolari atti, o categorie di atti, e per procure alle liti. Le obbligazioni assunte personalmente, per fini istituzionali, dal presidente durante il proprio mandato per conto della Fisc – nel limite massimo fissato da ogni Regolamento – verranno poste a carico della stessa previa ratifica dell'accollo da parte del Comitato Esecutivo. In caso di assenza o impedimento, le funzioni

Art. 18  
Il Presidente

di Presidente saranno esercitate dal Vicepresidente vicario; in caso di assenza o impedimento, le funzioni del Vicepresidente vicario saranno esercitate dal Vicepresidente.

Il Presidente cura e svolge tutte le facoltà delegategli dal Consiglio Nazionale, anche con carattere permanente, o dal Comitato Esecutivo. Convoca e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie, il Consiglio Nazionale, il Comitato Esecutivo e la Consulta dei responsabili amministrativi dei periodici diocesani.

Il Presidente dura in carica quattro anni, può essere rinnovato nella medesima carica solo per un ulteriore mandato consecutivo.

**Art. 19**  
I Vicepresidenti

Il Vicepresidente vicario o, nel caso di sua assenza o di suo impedimento, il Vicepresidente:

1. ha i medesimi compiti del Presidente e agisce in caso di sua assenza o di suo impedimento;
2. può assolvere ai compiti del Presidente tramite delega scritta dello stesso.

I Vicepresidenti durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati nella medesima carica solo per un ulteriore mandato consecutivo.

**Art. 20**  
Il Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente per l'applicazione dello Statuto, per l'organizzazione e il buon funzionamento della Fisc; sovrintende alla gestione ordinaria dell'ufficio di segreteria; assiste in genere il Presidente; verbalizza le riunioni



sia dell'Assemblea ordinaria e straordinaria (salvo, per quest'ultima, ove necessario, l'intervento professionale del notaio), che del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.

Il Segretario dura in carica quattro anni e può essere rinnovato nella medesima carica solo per un ulteriore mandato consecutivo.

Il Tesoriere sovrintende all'amministrazione e contabilità della Fisc; provvede agli incassi e ai pagamenti autorizzati dal Presidente e alla gestione amministrativa; può delegare alcune delle proprie funzioni al Segretario, può spendere la firma della Fisc nelle materie di sua competenza. Il Tesoriere predispose il Bilancio consuntivo annuale della Fisc che, accompagnato da una propria relazione, sottoporrà al Consiglio Nazionale per l'approvazione.

Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rinnovato nella medesima carica solo per un ulteriore mandato consecutivo.

Art. 21  
Il Tesoriere

## **TITOLO IV**

### **Esercizio finanziario - Patrimonio**

#### **Entrate**

L'esercizio finanziario della Fisc ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentun) dicembre di ciascun anno. A fine esercizio sarà redatto il Bilancio consuntivo.

Art. 22  
Esercizio  
finanziario

**Art. 23**  
**Patrimonio**

Il patrimonio della Fisc è costituito:

1. dai beni mobili ed immobili, nonché dai valori che, per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, spettino o vengano in possesso della Fisc a titolo di patrimonio;
2. dalle eccedenze attive del Bilancio consuntivo annuale, se destinate a patrimonio in sede di approvazione, o per successiva destinazione;
3. dalle entrate annuali che il Comitato Esecutivo eventualmente dispone, ad incremento del patrimonio;
4. dalle quote che fossero deliberate dal Consiglio Nazionale quali quote da destinarsi a patrimonio.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi vincolati, riserve o capitale durante la vita della Fisc, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

È sancita la intrasmissibilità, anche a causa di morte del Socio, delle quote o contributi associativi e la loro non rivalutabilità monetaria o finanziaria.

**Art. 24**  
**Entrate**

Le entrate della Fisc sono costituite:

1. dai redditi del patrimonio;
2. dalle quote annuali stabilite dal Consiglio Nazionale;
3. da sovvenzioni accordate o trasferimento di fondi anche da Enti;

4. da contributi, donazioni ed erogazioni liberali, che pervenissero in qualunque forma, e per qualsiasi ragione, per le sue finalità e senza vincolo di destinazione a patrimonio;
5. da proventi devoluti da terzi per le sue finalità;
6. da eventuali proventi o contributi di terzi connessi allo svolgimento delle sue attività;
7. dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dal Bilancio consuntivo e non destinati a patrimonio dall'Assemblea ordinaria.

## **TITOLO V**

### **Norme finali**

Tutte le cariche della Fisc sono a titolo gratuito e non sono ammessi compensi di nessuna natura. La Fisc agevola la partecipazione alla vita associative di coloro che ricoprono cariche sociali. Le modalità vengono stabilite dal Regolamento Attuativo.

**Art. 25**  
**Gratuità**  
**delle cariche**

Lo scioglimento della Fisc deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente Statuto. La stessa Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla destinazione delle attività patrimo-

**Art. 26**  
**Scioglimento**  
**della Fisc**

niali residue, osservando comunque gli obblighi previsti dalla legge vigente.

**Art. 27**  
Rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e della normativa speciale in materia.

## **TITOLO VI**

### **Norme transitorie**

**Art. 28**  
Norme transitorie Il presente Statuto va immediatamente in vigore salvo quanto incompatibile con quanto sotto stabilito.

Entro tre mesi dall'approvazione dello Statuto dovrà essere fatta la verifica dei Soci e rappresentanti degli editori, a norma del nuovo Statuto, fatto salvo quanto fino ad oggi acquisito.

I membri del Consiglio Nazionale e quelli del Comitato Esecutivo, quali il Presidente, il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, nonché i Delegati regionali e interregionali, nonché i componenti del Comitato Tecnico Consultivo in carica alla data dell'approvazione da parte dell'Assemblea del presente Statuto, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato come conferito secondo il precedente Statuto.

## REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO FISC

**Il presente regolamento è stato approvato  
dal Consiglio nazionale  
della Fisc nella seduta del 16 maggio 2019**

La Fisc ha sede sociale a Roma Capitale. Con semplice deliberazione del Comitato Esecutivo potrà essere variato l'indirizzo della sede sociale, purché nell'ambito del Comune di Roma, e potranno essere istituite ovunque, in Italia, sedi secondarie, sezioni ed uffici, anche di rappresentanza.

1. Sede

La Fisc si pone nella linea:

- del documento Conciliare, il decreto *Inter Mirifica*, che indica scopo della stampa cattolica “*di formare, favorire e promuovere opinioni pubbliche conformi al diritto naturale, alla dottrina e alla morale cattolica, e di far conoscere nella giusta luce i fatti che riguardano la vita della Chiesa*” (n. 14);
- dell'Istruzione pastorale *Communio et progressio*, che definisce la stampa cattolica come strumento “*per estendere al maggior numero di uomini il raggio di diffusione del Vangelo*” (n. 126), e “*come uno specchio fedele del mondo e nello stesso tempo un faro che lo illumini*” (n. 138).

2. Magistero

Nel caso straordinario un singolo direttore vi rinunci, la rappresentanza potrà essere esercitata da altro componente della redazione, designato

3. Rappresentanza degli editori in seno alla Fisc

da chi nomina il direttore responsabile. La nomina dovrà essere comunicata dall'editore al Presidente della Fisc, mediante lettera raccomandata o strumento di comunicazione equipollente. Gli Editori che editano più di una testata giornalistica possono partecipare e iscriversi quali soci per ciascuna delle testate giornalistiche editate e vengono rappresentati dai singoli direttori responsabili o da altra persona designata come sopra. Nel caso in cui non vogliano iscriversi quali Soci per ciascuna testata giornalistica debbono nominare un solo rappresentante comune.

Nel caso che una singola testata giornalistica sia diffusa in più edizioni locali, ma con un unico direttore responsabile, l'editore potrà partecipare e iscriversi quale Socio per ciascuna edizione; in questo caso eserciterà i diritti e assolverà agli obblighi del presente Statuto o a mezzo del direttore responsabile, quale rappresentante di tutte le singole edizioni che vengono iscritte singolarmente come Soci, o designerà singole persone per ogni edizione a norma del quarto comma di questo articolo.

La domanda di adesione a Socio deve essere redatta, per ciascuna testata giornalistica, in forma scritta e dovrà essere sottoscritta, nel caso di ente, dal legale rappresentante pro tempore dell'editore, ed indirizzata al Presidente della Fisc che la sottoporrà al Comitato Esecutivo per l'approvazione.

La domanda deve essere corredata, per ciascu-

na testata giornalistica, da una lettera nella quale l'Ordinario Diocesano certifica che la stessa è riconosciuta dalla diocesi. La domanda di adesione deve contenere la denominazione esatta della testata giornalistica edita dall'editore, nonché il nome del direttore responsabile pro tempore o di altra persona che al posto del direttore responsabile è designata, a norma del precedente quarto comma, a rappresentare l'editore e attraverso la quale gli editori esercitano i diritti e assolvono agli obblighi del presente Statuto.

Il ritiro dell'approvazione alla testata giornalistica da parte dell'Ordinario Diocesano competente comporta l'automatica perdita della qualifica di Socio per l'editore, salvo il caso in cui l'editore sia iscritto per più testate giornalistiche, nel qual caso rimane socio in relazione alle altre testate giornalistiche iscritte. La perdita della qualifica di Socio decorre dalla data in cui la Fisc riceve la comunicazione, scritta dall'Ordinario Diocesano, del ritiro dell'approvazione, senza alcun diritto di rimborso, neppure parziale, della quota annuale eventualmente già versata.

Il direttore o altra persona designata da chi nomina il direttore, a norma del quarto comma di questo articolo, attraverso il quale gli editori esercitano i diritti e assolvono agli obblighi del presente Statuto, si presume in carica fino alla ricezione di diversa comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, inviata dall'editore ed indirizzata al Presidente della Fisc.

Gli editori di più testate giornalistiche potranno corrispondere, per ciascuna testata giornalistica, una quota sociale; in questo caso avranno diritto di rappresentanza e di voto per ogni testata giornalistica iscritta. Nel caso una singola testata giornalistica sia editata in più edizioni locali, ma con un unico direttore responsabile, l'editore potrà corrispondere una quota per ciascuna edizione; in questo caso il direttore responsabile, o la persona designata da chi nomina il direttore, a norma del quarto comma di questo articolo, avrà diritto di voto per ciascuna quota versata.

#### 4. Delegazioni regionali e interregionali

La Delegazione regionale e/o la Delegazione interregionale sono composte da non meno di 3 (tre) soci. Nel caso le testate presenti in una regione siano meno di 3 (tre), possono confluire in una Delegazione territorialmente confinante già costituita, previo parere favorevole di detta Delegazione. Le Delegazioni si riuniscono su convocazione del Delegato regionale o interregionale.

#### 5. Delegato regionale e interregionale

Il Delegato regionale o interregionale presiede la Delegazione e la rappresenta ad ogni effetto presso la Fisc ed ogni altro Ente, ecclesiastico o civile, dello stesso livello istituzionale. Tiene aggiornato un libro dei verbali delle riunioni della Delegazione e cura l'invio alla Segreteria Nazionale di una copia di ciascun verbale. In assenza di una delegazione regionale le funzioni di rappre-



sentanza sono svolte dal Delegato interregionale. Il Delegato viene eletto almeno un mese prima della data prevista per l'Assemblea Nazionale elettiva; viene a far parte di diritto del Consiglio Nazionale della Fisc e non può, quindi, essere inserito nelle liste dei candidati al Consiglio stesso; ha la medesima durata per la carica del Consiglio Nazionale e può essere rieletto.

Il Delegato regionale o interregionale viene eletto in un'Assemblea di Delegazione convocata per iscritto dal Delegato uscente o, in sua assenza, dal Presidente della Fisc, con preavviso di almeno due settimane prima della data stabilita. All'assemblea di Delegazione partecipa anche, su incarico del Presidente e con funzione di segretario, un membro del Comitato Esecutivo o un consigliere nazionale, diverso dal Delegato uscente.

Le assemblee per l'elezione del Delegato regionale o interregionale sono regolarmente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza semplice dei soci che costituiscono la Delegazione regionale o interregionale, in regola con il pagamento delle quote; e in seconda convocazione, il quorum costitutivo è indipendente dal numero dei presenti. Ogni avente diritto al voto può avere una sola delega da un altro avente diritto. Sarà eletto colui che risulta aver avuto il numero più alto dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti sarà effettuata una nuova elezione; in caso di ulteriore parità di voti sarà

eletto il candidato maggiore di età.

Può essere eletto Delegato regionale o interregionale il Direttore di una testata giornalistica socia o la persona indicata da chi nomina il direttore a norma dell'art. 7.

Il Consiglio Nazionale, qualora un Delegato regionale o interregionale sia assente senza giustificazione da due riunioni consecutive, ne chiederà ragione all'interessato e, nella prima seduta utile, ne delibererà la sua eventuale decadenza con il voto della maggioranza dei due terzi dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Nazionale decida la decadenza del Delegato regionale o interregionale, o nel caso in cui per qualunque altra ragione il Delegato perda la sua qualifica, il Presidente della Fisc convoca, entro tre mesi, l'assemblea di Delegazione per l'elezione di un nuovo Delegato. Tale assemblea deve essere presieduta dal Presidente stesso o da un Vicepresidente da lui incaricato.

6. Consulta dei  
responsabili  
amministrativi  
delle testate  
socie

La Consulta dei responsabili amministrativi delle testate socie è formata da un responsabile amministrativo che sia designato da ciascun editore per ognuna delle testate giornalistiche socie. Tale responsabile amministrativo non deve rivestire anche l'incarico di direttore.

La nomina da parte dell'editore deve essere redatta in forma scritta e sottoscritta, nel caso di ente, dal legale rappresentante pro-tempore dell'editore, e indirizzata al Presidente della Fisc.

Un editore, quando sia iscritto quale socio per più testate giornalistiche, è libero di indicare un rappresentante comune. Le persone designate dall'editore si presumono in carica fino alla ricezione di diversa comunicazione scritta a mezzo raccomandata inviata dall'editore ed indirizzata al Presidente della Fisc.

La Consulta dei responsabili amministrativi delle testate socie si riunisce ogni quattro anni, contestualmente all'Assemblea nazionale elettiva della Fisc, per provvedere all'elezione dei tre membri componenti il Comitato Tecnico Consultivo dei responsabili amministrativi delle testate socie, scelte nell'ambito dei componenti della Consulta.

Il Comitato Tecnico Consultivo dei responsabili amministrativi delle testate socie, anche denominato solo "Comitato Tecnico Consultivo", è composto da tre membri eletti a norma del precedente art. 10.

Il Comitato Tecnico Consultivo rimane in carica quattro anni.

Nella sua prima riunione nomina tra gli stessi membri il Coordinatore con le funzioni di convocare e presiederne le riunioni. Il Coordinatore resta in carica quattro anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi. Il Comitato Tecnico Consultivo nomina altresì un Segretario con compiti organizzativi e di redigere i verbali. Il Coordinatore e il Segretario partecipano, sen-

**7. Comitato  
Tecnico Consultivo  
dei responsabili  
amministrativi  
delle testate socie**

za diritto di voto, ma con diritto di intervento al Consiglio Nazionale. Il Coordinatore entra a far parte anche del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto ma con diritto di intervento. In ogni caso resta escluso che i due altri rappresentanti del Comitato Tecnico Consultivo possano essere eletti a qualunque carica o in qualunque altro organo previsto dallo statuto. La loro partecipazione o meno non è computata al fine della regolare costituzione delle riunioni dei suddetti due organismi.

**8. Assemblea  
dei Soci**

La convocazione dell'Assemblea avverrà almeno tre mesi prima della data fissata per la riunione, salvo le eccezioni espressamente previste nel presente statuto, mediante avviso da comunicare ai singoli aventi diritto a mezzo di lettera raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata, fax, telegramma o altra forma idonea al raggiungimento dello scopo. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e l'elenco delle materie all'ordine del giorno.

**9. Assemblea  
Ordinaria  
dei Soci**

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Nazionale a mezzo del Presidente almeno ogni quattro anni, oppure ogni qualvolta lo stabilisca il Consiglio Nazionale, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o a seguito della richiesta presentata da almeno un quarto dei Soci ed inviata a mezzo raccomandata o mezzo equivalente al Presidente della Fisc

e contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente, ricevuta la richiesta di convocazione deve riunire, entro 21 giorni, il Consiglio Nazionale. In tal caso la convocazione risulta atto dovuto da parte del Consiglio Nazionale che deve provvedere a convocarla a mezzo del Presidente per una data non posteriore di oltre due mesi dal ricevimento della richiesta, con avviso da inviarsi almeno un mese prima della data di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 30% (trenta per cento) dei soci aventi diritto al voto. Qualora questa quota non fosse raggiunta, l'Assemblea va riconvocata entro un mese dalla precedente convocazione, in deroga al disposto del precedente art. 13. Le deliberazioni saranno valide se avranno ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Ogni avente diritto di partecipazione attiva all'Assemblea ha assegnato un voto e può essere portatore di non più di una delega di aventi diritto al voto. Ogni delega deve essere formalizzata per iscritto e consegnata alla Segreteria all'inizio dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fisco, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente vicario, ed in caso di assenza anche di quest'ultimo dal Vicepresidente. In caso di assenza del Presidente, del Vicepresidente vicario e del Vicepresidente, l'Assemblea nomina

a maggioranza, tra i soci presenti, un Presidente che presiederà i lavori.

Il Presidente dell'Assemblea, in caso di assenza del Segretario della Fisc, nomina un Segretario per la redazione del verbale; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale viene redatto da un notaio.

Il Presidente verifica la validità della costituzione dell'Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Gli estratti o le copie dei verbali, se non richiesti in forma notarile, sono dichiarati come conformi dal Presidente della Fisc e dal Segretario. Per l'elezione dei membri del Consiglio Nazionale, se approvato dal Consiglio Nazionale e ratificato dall'Assemblea, si applica un apposito regolamento elettorale; regolamento che successivamente può essere soppresso o modificato sempre dal Consiglio Nazionale con ratifica dell'Assemblea.

#### 10. Assemblea Straordinaria dei Soci

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualora siano presenti almeno il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto al voto, mentre le delibere saranno assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento della Fisc occorrerà il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto

fatte salve diverse maggioranze che dovessero essere previste per legge o per provvedimento amministrativo e fatte salve le tutele previste dall'ordinamento.

Il Consiglio Nazionale è composto dai Delegati regionali e, in numero da un minimo di 8 ad un massimo di 16 secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale, dai membri eletti dall'Assemblea Nazionale tra i rappresentanti designati a norma dell'art. 7.

## 11. Il Consiglio Nazionale

Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano il Coordinatore e il Segretario del Comitato Tecnico Consultivo, senza diritto di voto, ma con diritto di intervento. La loro partecipazione o meno non è computata al fine della regolare costituzione delle riunioni.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più membri per qualunque motivo, i membri rimasti in carica del Consiglio Nazionale cooptano altri membri secondo l'ordine di elezione partendo dal primo dei non eletti, purché eleggibile.

Nel caso in cui fossero esauriti i membri eleggibili, i rimanenti membri del Consiglio Nazionale, se ancora in maggioranza, cooptano altri membri in sostituzione di quelli mancanti, scelti tra gli altri rappresentanti degli editori a norma dell'art. 7. Questi ultimi membri cooptati rimangono in carica fino alla prima riunione dell'Assemblea ordinaria che provvederà alla nomina dei titolari

del diritto mancanti e che potrà anche confermare tutti o parte dei cooptati, i quali avranno la stessa scadenza di quelli in carica.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei suoi membri, il Consiglio Nazionale decade automaticamente; entro due mesi dalla deliberazione di decadenza o dall'atto equipollente, deve essere convocata l'Assemblea ordinaria per la nomina di un nuovo Consiglio Nazionale, mediante avviso da inviarsi almeno un mese prima della data fissata per la riunione.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, cessi dalla carica un Delegato regionale o interregionale, e dunque cessi anche dalla carica di membro del Consiglio Nazionale, si provvede a norma dell'art. 9. Fino a quando la nuova nomina non è comunicata per raccomandata al Consiglio Nazionale lo stesso si considererà composto da un numero ridotto di membri.

Ogni membro del Consiglio può farsi rappresentare in Consiglio Nazionale mediante delega scritta da un altro membro il quale non potrà essere portatore di più di una delega.

Il Consiglio Nazionale è convocato, con un preavviso di almeno 15 giorni, dal Presidente della Fisc con lettera raccomandata, per posta elettronica, via fax o altra analoga forma telematica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e l'elenco delle materie all'ordine del giorno.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della



Fisc o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario; delle delibere assunte sarà redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente della seduta che sarà designato da colui che la presiede.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Nazionale è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Il Consiglio Nazionale esercita i suoi poteri tramite il Presidente della Fisc che ne attua le delibere; così come può conferire l'attuazione di proprie delibere al Segretario o al Tesoriere nelle materie di specifica competenza.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, con preavviso di 15 (quindici) giorni, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, o altra analoga forma telematica, di norma almeno quattro volte l'anno, e ogni qual volta lo ritenga opportuno lo stesso Presidente, o sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in carica.

Per la validità della seduta del Comitato Esecutivo è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

## 12. Il Comitato Esecutivo

**REGOLAMENTO ELETTORALE**  
(APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE IL  
21 GENNAIO 2016 E MODIFICATO  
IL 16 MAGGIO 2019 ED IL 17 OTTOBRE 2019)

1. La Commissione Verifica Poteri è composta da tre componenti nominati dal Comitato esecutivo del Consiglio nazionale nella sua ultima seduta precedente l'Assemblea e scelti fra i nominativi dei Delegati eletti dalle Delegazioni regionali per il quadriennio successivo all'Assemblea. Assieme ai tre Commissari effettivi verranno nominati due Commissari supplenti nel caso non possa intervenire all'Assemblea qualcuno dei Commissari effettivi.
  
2. Hanno diritto al voto attivo e passivo i rappresentanti delle testate in regola con il pagamento delle quote per tutti gli anni antecedenti all'Assemblea e per l'anno in corso.
  
3. Hanno diritto al voto attivo e passivo per l'Assemblea dei soci, i direttori o i rappresentanti delle testate nominati secondo l'art. 7 dello Statuto (d'ora in poi "rappresentanti di testata"); per la Consulta dei responsabili amministrativi, i responsabili amministrativi nominati secondo l'art. 10 dello Statuto.  
Al momento della verifica dei poteri dell'Assemblea nazionale elettiva i rappresentanti in Fisc e loro delegati dovranno presentare di-

chiarazione del Vescovo o dell'Ordinario diocesano (con data non antecedente ai tre mesi precedenti la data dell'Assemblea) attestante la diocesanità della testata e l'indicazione del nominativo del direttore, dell'editore, del rappresentante in Fisc e del responsabile amministrativo della stessa

### **ASSEMBLEA DEI SOCI E CONSIGLIO NAZIONALE**

4. Le testate socie sono rappresentate in Assemblea dai direttori responsabili o dai rappresentanti di testata.
5. L'Assemblea dei soci elegge il Consiglio Nazionale.
6. Appartengono di diritto al Consiglio Nazionale i delegati regionali delle delegazioni regolarmente costituite (allegato A).
7. Le delegazioni procedono all'elezione del nuovo Delegato regionale almeno un mese prima dalla data d'inizio dell'Assemblea Nazionale Elettiva.
8. Le delegazioni regionali possono indicare all'Assemblea per il voto liste di candidati. Sono comunque candidati al voto tutti i direttori o i rappresentanti di testata.

9. Un direttore o un rappresentante di testata può delegare per il proprio voto un altro elettore. La delega va esibita alla Verifica Poteri o in originale, o via fax, o mediante documento telematico certificato. Ciascun votante può essere portatore di una sola delega.
  
10. Sulla scheda elettorale possono essere votati fino a sei nominativi.
  
11. L'Assemblea dei soci elegge nel Consiglio Nazionale 16 membri. Per l'assegnazione dei seggi e per ragioni di equità territoriale viene adottato un sistema misto. Risultano eletti:
  - i tre primi votati della **circoscrizione nordovest** (Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria);
  - i tre primi votati della **circoscrizione nordest** (Triveneto, Emilia Romagna);
  - i due primi votati della **circoscrizione centro** (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Estero);
  - i due primi votati della **circoscrizione sud** (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna);
  - risultano inoltre eletti i sei candidati più votati, a qualsiasi circoscrizione appartengano.

12. In sede di voto viene reso pubblico l'elenco di tutti gli eleggibili. Per l'occasione sarà fornito anche l'elenco dei nuovi delegati regionali regolarmente eletti.
13. Il Consiglio Nazionale eletto, convocato dal Consigliere anziano per voti, si riunisce entro 60 giorni dall'Assemblea elettiva, e procede a scrutinio segreto e in distinte votazioni all'elezione del Comitato Esecutivo (Presidente, due Vicepresidenti di cui uno Vicario, Segretario e Tesoriere) secondo le seguenti modalità: con due terzi (2/3) dei presenti votanti in prima votazione; con la maggioranza assoluta (metà + 1 ) in seconda votazione; a maggioranza relativa in terza votazione.

### **CONSULTA DEI RESPONSABILI AMMINISTRATIVI**

14. Le testate socie sono rappresentate nella Consulta dai responsabili amministrativi nominati dagli editori secondo l'art. 10 dello Statuto.
15. Sono candidati al voto tutti i responsabili amministrativi.

16. I responsabili amministrativi possono essere portatori di non più di due deleghe di altri responsabili amministrativi.
17. Sulla scheda elettorale possono essere votati fino a tre nominativi.
18. Vanno a comporre il Comitato Tecnico Consultivo i primi tre nominativi più votati fra i responsabili amministrativi.
19. In sede di voto viene reso pubblico l'elenco di tutti gli eleggibili.
20. Il Comitato Tecnico Consultivo eletto, convocato dal Responsabile amministrativo anziano per voti, si riunisce in concomitanza con la prima riunione del Consiglio Nazionale e, in separata sede, procede a scrutinio segreto e in distinte votazioni all'elezione del Coordinatore e del Segretario del Comitato Tecnico Consultivo secondo le seguenti modalità: con due terzi (2/3) dei presenti votanti in prima votazione; con la maggioranza assoluta (metà + 1) in seconda votazione; a maggioranza relativa in terza votazione.

## **ALLEGATO “A” DEL REGOLAMENTO ELETTORALE**

Le delegazioni regolarmente costituite al 21 gennaio 2016 sono:

1. Piemonte - Valle D’Aosta – Liguria
2. Lombardia
3. Triveneto (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige)
4. Emilia Romagna
5. Toscana
6. Marche
7. Lazio
8. Abruzzo e Molise
9. Umbria
10. Campania
11. Puglia
12. Calabria e Basilicata
13. Sicilia
14. Sardegna
15. Giornali italiani in Europa